



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giustizia UE, sez. VIII, 11 novembre 2021, C-315/20, in tema di classificazione dei rifiuti urbani non differenziati in caso di trasformazione che non altera le proprietà originarie.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 11 novembre 2021, n. 213, emergenza da Covid-19: legittimo il blocco degli sfratti per morosità ma non è tollerabile una proroga oltre il 31 dicembre 2021.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 6098, non va sospeso l'obbligo di *green pass* per il personale docente e non docente della scuola;
4. C.g.a., sez. giur., 10 novembre 2021, n. 994, sulla modulazione degli effetti dell'annullamento giurisdizionale e sulla legittimazione dell'A.G.C.M. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 21 *bis* l. 287 del 1990;
5. T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 16 novembre 2021, n. 334, sull'informazione antimafia interdittiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021;
6. T.a.r. per il Lazio, sez. II *ter*, 12 novembre 2021, n. 11691, sugli adempimenti prescritti dalla legge Pinto ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Consiglio di Stato – Pareri

7. Cons. Stato, sez. I, 8 novembre 2021, n. 1705, limiti del soccorso istruttorio (fattispecie in tema di assistenza alloggiativa temporanea);
8. Cons. Stato, sez. I, 8 novembre 2021, n. 1703, motivazione del rapporto informativo sul militare.

Normativa ed altre novità di interesse

9. Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 – Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (in G.U. n. 269 del 11 novembre 2021; in vigore dal 12 novembre 2021).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sulla classificazione dei rifiuti urbani non differenziati, in caso trattamento meccanico effettuato per il loro recupero energetico, che non ne ha, comunque, alterato le proprietà originarie.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione VIII, sentenza 11 novembre 2021, C-315/20, Regione Veneto contro Plan Eco Srl](#)

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che l'articolo 16 della direttiva 2008/98 impone agli Stati membri di creare una rete integrata e adeguata di impianti per il trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento e dei «rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori», tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Tale articolo prevede altresì che gli Stati membri debbano concepire detta rete, in particolare, in modo da consentire l'autosufficienza nel trattamento di tali rifiuti e che detto

trattamento possa avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo in cui vengono prodotti.

Per creare detta rete integrata, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale nella scelta della base territoriale che ritengano adeguata per conseguire un'autosufficienza nazionale quanto al trattamento dei rifiuti in questione. La Corte ha tuttavia sottolineato che, in tale ambito, per quanto concerne in particolare le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti, una delle più importanti misure che devono essere adottate dagli Stati membri, in particolare tramite gli enti locali dotati di competenza a tale riguardo, consiste nel cercare di trattare detti rifiuti nell'impianto più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, segnatamente per i rifiuti urbani non differenziati, per limitarne al massimo il trasporto (v. sentenza del 12 dicembre 2013, *Ragn-Sells*, C-292/12, EU:C:2013:820, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, e al fine di garantire il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità sanciti all'articolo 16 della direttiva 2008/98 e attuati dalle disposizioni succitate del regolamento n. 1013/2006, principi invocati, nel procedimento principale, dall'autorità competente di spedizione, quest'ultima può opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica destinati al recupero o allo smaltimento.

In secondo luogo la Corte di giustizia UE ha rilevato che, conformemente al considerando 33 della direttiva 2008/98, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.

La Corte di giustizia UE ha quindi dichiarato che:

l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle

spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l'autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 dell'elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte costituzionale, in tema di emergenza da Covid-19, dichiara legittimo il blocco degli sfratti per morosità ma non tollerabile una proroga degli stessi oltre il 31 dicembre 2021.

[Corte costituzionale, sentenza 11 novembre 2021, n. 213, Pres. Coraggio – Rel. Amoroso](#)

La proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da Covid-19 - è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo, in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».

La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili. In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai giudici dell'esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto "milleproroghe") e all'articolo 40-*quater* del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto "sostegni").

Se all'inizio dell'emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe - su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale - il legislatore ne ha via via ridotto l'ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l'impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l'evolversi dell'emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(3)

Non va sospeso l'obbligo di *green pass* per il personale docente e non docente della scuola.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza cautelare 11 novembre 2021, n. 6098 – Pres. Frattini, Est. Tulumello](#)

Non deve essere sospeso l'obbligo vaccinale imposto ai docenti, sia perché le mansioni dagli stessi svolte implicano una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente sia perché occorre comparare interessi potenzialmente antagonisti, con una gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie "convinzioni personali" dei singoli.

(4)

Il C.g.a. modula gli effetti dell'annullamento giurisdizionale e si pronuncia sulla legittimazione straordinaria dell'AGCM ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 21 *bis* l. n. 287 del 1990.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 10 novembre 2021, n. 994 – Pres. De Nictolis, Est. Boscarino

È possibile graduare l'efficacia delle decisioni giurisdizionali di annullamento di un atto amministrativo.

Le strutture accreditate che, pur aspirando alla contrattualizzazione (e quindi all'apertura al mercato), abbiano prestato acquiescenza ai dinieghi di contrattualizzazione emessi dall'Azienda sanitaria di riferimento o addirittura non abbiano nemmeno formulato istanza non possono trarre beneficio dalla statuizione giurisdizionale favorevole intervenuta sul ricorso proposto da altre strutture.

Ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato n. 2755 del 2011) che: se di regola, in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa, l'accoglimento della azione di annullamento comporta l'annullamento con effetti *ex tunc* del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, tuttavia, quando l'applicazione di tale principio risulterebbe incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, la regola dell'annullamento con effetti *ex tunc* dell'atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, o con la loro decorrenza *ex nunc* ovvero escludendo del tutto gli effetti dell'annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi; la legislazione ordinaria non preclude al giudice amministrativo l'esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento; dagli artt. 121 e 122 c.p.a. emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d'annullamento può comportare l'esercizio di un potere valutativo del giudice, sulla determinazione dei concreti effetti della propria pronuncia, potere che va riconosciuto al giudice amministrativo in termini generali, quando si tratti di determinare la perduranza o meno degli effetti di un provvedimento; il giudice amministrativo, nel determinare gli effetti delle proprie statuizioni, deve ispirarsi al criterio per cui esse, anche le

più innovative, devono produrre conseguenze coerenti con il sistema e congruenti; la giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato che il principio dell'efficacia *ex tunc* dell'annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l'annullamento di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto *ex nunc* o che, addirittura, l'atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l'istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l'atto impugnato (Corte giust. UE, 5 giugno 1973, causa C-81/72, *Commissione delle Comunità Europee c. Consiglio delle Comunità Europee*); tale giurisprudenza ha poi trovato un fondamento testuale nel secondo comma dell'art. 264 (ex 231) del Trattato di Lisbona sul funzionamento della Unione Europea, che non contiene più il riferimento delimitativo alla categoria dei regolamenti.

Sulla questione è intervenuta l'Adunanza plenaria che, con decisione n. 13 del 22 dicembre 2017, ha affermato come la deroga alla retroattività trovi fondamento, più che nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel principio di certezza del diritto: si limita la possibilità per gli interessati di far valere la norma giuridica come interpretata, se vi è il rischio di ripercussioni economiche o sociali gravi, dovute, in particolare, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una diversa interpretazione normativa.

Da tali orientamenti emerge quindi la possibilità, ormai riconosciuta, di modulare sul piano temporale gli effetti della decisione giurisdizionale.

Applicando tali principi emerge, anzitutto, che la opzione di attribuire al giudicato l'efficacia conformativa solo per il futuro prescinde da un criterio di meritevolezza o meno dell'operato dell'Amministrazione (sebbene non possa negarsi l'obiettivo incertezza circa la portata delle disposizioni a tutela della concorrenza alla stregua della giurisprudenza dell'epoca, tale da aver determinato lo stesso giudice di primo grado ad adottare statuizioni di segno opposto) e rende irrilevante il riferimento alla data di deposito della decisione appellata piuttosto che alla diversa data, antecedente, di notificazione del ricorso.

Infatti, ciò che il giudice deve tenere in conto è l'esistenza o meno di "ripercussioni economiche o sociali gravi, dovute, in particolare, all'elevato

numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una diversa interpretazione normativa (Ad. plen. n. 13 del 2017)".

Il C.g.a. ha, peraltro, precisato che all'A.G.C.M., tenuto conto della natura giuridica dell'interesse tutelato mediante il ricorso ex art. 21 *bis*, l. n. 287 del 1990, ossia l'interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, viene riconosciuta una legittimazione processuale straordinaria che consente la proposizione del ricorso a prescindere dall'iniziativa di singoli che lamentino una lesione diretta e immediata della loro sfera giuridica ed anche oltre gli ordinari termini di decadenza.

Viene così in evidenza la lesione del principio di libera concorrenza a seguito di un ricorso proposto dall'Autorità di settore che, attivando la legittimazione straordinariamente attribuita dal legislatore, fa valere l'interesse generale al corretto dispiegarsi del mercato.

L'A.G.C.M., quindi, anche nel chiedere l'esecuzione del giudicato è portatrice di un interesse generale, e non di una somma di interessi individuali, per cui deve escludersi che possa agire nell'interesse di singoli che non abbiano tempestivamente impugnato i provvedimenti lesivi, cosa che determinerebbe un aggiramento dei termini decadenziali di impugnazione e l'elusione delle regole in tema di inoppugnabilità degli atti (gli uni e le altre funzionali alla rapida definizione e certezza dei rapporti fra cittadini e p.a.).

(5)

Il T.a.r. si pronuncia sull'informazione antimafia interdittiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021.

[T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sezione I, sentenza 16 novembre 2021, n. 334, Pres. Settesoldi, Est. Sinigoï](#)

Il T.a.r. si pronuncia sulla informazione antimafia interdittiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 30 luglio 2021, che ha dichiarato illegittimo far derivare dalla condanna per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni. Questo delitto non è, di per sé, indice di appartenenza a un'organizzazione criminale. A differenza dei delitti più gravi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura penale, non ha natura associativa, non richiede la presenza di un'organizzazione ed è punito con pene più lievi. Si tratta quindi di una misura sproporzionata rispetto al contrasto all'attività mafiosa e tale da provocare danni elevati alla libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale con la suddetta sentenza n.178 ha, pertanto, dichiarato illegittimo l'articolo 24, primo comma, lettera d), del dl n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, che ha aggiunto la truffa aggravata prevista dall'articolo 640-*bis* del Codice penale ai delitti dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale per i quali la condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, fa scattare la comunicazione interdittiva antimafia.

Sulla base delle conclusioni della Corte costituzionale, il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto avverso l'informazione antimafia interdittiva.

(6)

Il T.a.r. si pronuncia sugli adempimenti prescritti dalla legge Pinto ai fini dell'ammissibilità del ricorso e sulle prescrizioni.

[T.a.r. per il Lazio, sezione II ter, sentenza 12 novembre 2021, n. 11691, Pres. ed Est. Morabito](#)

È inammissibile il ricorso, proposto ai sensi della c.d. legge Pinto n. 89 del 2001, in cui – in spregio alla specifica prescrizione dettata dal primo comma dell’art. 5 *sexies*, l. 24 marzo 2001, n. 89 – nei moduli inviati al Ministero è stata omessa l’apposita dichiarazione, ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000, attestante “la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo”.

Consiglio di Stato – Pareri

(7)

I limiti del soccorso istruttorio (fattispecie in tema di assistenza alloggiativa temporanea).

[Consiglio di Stato, sezione I, 8 novembre 2021, n. 1705 – Pres. Troiano, Est. Cafaggi](#)

La I sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che:

a) l’istituto della cd. assistenza alloggiativa temporanea, a differenza della cd. edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa presso gli alloggi ERP (la cui disciplina è rinvenibile nella legge del 5 agosto 1978, n. 457, nonché nelle legge regionali del Lazio n. 12 del 1999 e n. 27 del 28 dicembre 2006), tende a fronteggiare situazioni di emergenza alloggiativa di nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, offrendo loro, a totale carico dell’amministrazione, una sistemazione di natura temporanea in strutture

private in locazione o convenzionate, nonché presso immobili di proprietà capitolina. Trattasi dell'erogazione di prestazioni sociali rientranti, innanzitutto, nel cono d'ombra dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, secondo cui "al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali". All'art. 34, par. 3, la Carta afferma che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali». Giova in proposito rammentare che con le sentenze n. 120 del 2018 e n. 194 del 2018 la Corte costituzionale ha qualificato la Carta Sociale Europea come norma interposta ex articolo 117 comma 1 Cost. e quindi come parametro sulla base del quale vagliare la legittimità costituzionale delle leggi. Sempre nell'ambito dell'Unione Europea è intervenuto il c.d. Pilastro europeo che contiene la raccomandazione 2017/761 della Commissione europea. Il Pilastro europeo si compone di un Preambolo seguito da 20 principi. In particolare, il principio 19 del preambolo intitolato Alloggi e assistenza per i senzatetto stabilisce che «a) [l]e persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità; b). [l]e persone vulnerabili hanno diritto a un'assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato; c) ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l'inclusione sociale». Sul piano della legislazione nazionale, le prestazioni sociali, trovano copertura normativa: a) nella legge 8 novembre 2000, n. 328, cd. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali" la quale, esplicitamente richiamando gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana, indica, fra le precipue finalità del sistema dei servizi sociali, quella di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali, da condizioni di non autonomia. b) nella l.R. Lazio n. 11 del 10 agosto 2016 che ha disciplinato

ex novo il "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

b) come è stato affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014), il principio del "soccorso istruttorio" è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione; è consentita, invece, la regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi. Sicché, di conseguenza, il soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati (ma non di introdurre documenti nuovi) e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (Cons. Stato, sez. VI, 4918 del 2021). In materia di soccorso istruttorio vengono bilanciati l'interesse alla partecipazione ed il principio dell'auto-responsabilità. Il principio dell'auto-responsabilità si traduce, secondo la migliore interpretazione, nella imposizione di oneri in capo a chi propone la domanda. Un'eccessiva espansione del soccorso istruttorio farebbe gravare sulle amministrazioni oneri di controllo impropri, deresponsabilizzando i cittadini che promuovono istanze o presentano domande di partecipazione a concorsi disincentivandoli ad una corretta formulazione delle stesse. Il principio di auto-responsabilità serve, dunque, a calibrare ambiti e modalità del soccorso istruttorio. Tuttavia, è necessario interpretare l'ambito e le funzioni del soccorso istruttorio in relazione alla natura della pretesa giuridica vantata. Quando, come nel caso di specie, si versi in materia di diritti costituzionalmente garantiti, come quello all'abitazione, il soccorso istruttorio ha l'obiettivo di garantire la effettiva realizzazione di tali diritti, a differenza delle ipotesi in cui vengano tutelati interessi giuridicamente protetti ma privi della dignità della tutela costituzionale. La mancanza di una clausola di esclusione rende eventuali deficit di allegazione documentale irregolarità procedurali che ben avrebbero potuto essere "sanati" mediante l'utilizzo del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, n. 241 del 1990. In presenza di mere irregolarità amministrative la cui sanabilità richieda non integrazione ma rettificazione documentale il principio di auto-responsabilità recede ed il soccorso istruttorio dell'amministrazione competente prevale.

(8)

La motivazione del rapporto informativo sul militare.

[Consiglio di Stato, sezione I, 8 novembre 2021, n. 1703 – Pres. Troiano, Est. Cafaggi](#)

La motivazione sul rendimento del militare - purché congrua e congruente con il resto del documento - ben può essere espressa individuando in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione o situazione che ha giustificato i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche e la conseguente valutazione finale” (Cons. Stato, Sez. II, n. 8456/2019). Nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Inoltre, ai fini della valutazione del servizio prestato da un militare, non necessita che nella scheda valutativa vengano riportati specifici fatti, dato che tale documento, per sua natura, non contiene un elenco analitico di fatti e circostanze relativi alla carriera del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità e capacità riscontrate.” (Cons. Stato, sez. I, 923 del 2020; 551 del 2020).

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

[Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157](#) – Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (in G.U. n. 269 del 11 novembre 2021; in vigore dal 12 novembre 2021).